

Ente Erogatore Lazio

Data di pubblicazione 10/07/2002

Oggetto L.R. 20 giugno 2002, n. 15.
Testo unico in materia di sport.
(Titolo III - Capo I)

Obiettivo TITOLO III - Impianti ed attrezzature sportive.
CAPO I - Iniziative a favore dello sport assunte dalla regione.

La Regione promuove e sostiene la diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie e sportive, riconoscendone la centrale funzione sociale, al fine di favorire il benessere della persona e della comunità, la prevenzione della malattia e delle cause del disagio, le politiche occupazionali e di promozione turistica.

Beneficiari Alle agevolazioni possono accedere:

Art. 29: federazioni sportive, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico ad essi affiliate.

Art. 30:

- a) enti locali, singoli o associati;
 - b) federazioni sportive;
 - c) enti di promozione sportiva aventi personalità giuridica;
 - d) società e associazioni sportive a carattere dilettantistico, aventi personalità giuridica, riconosciute dal CONI o affiliate ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
-

Azioni Art. 29. Iniziative per gli impianti sportivi.

La Regione, avvalendosi di Agensport, interviene per il finanziamento degli impianti sportivi e delle relative attrezzature nell'ambito di eventuali programmi europei destinati a questo specifico settore o diretti alla valorizzazione sociale, turistica ed economica di aree territoriali.

La Regione interviene, altresì, per la realizzazione di impianti sportivi favorendo l'accesso ai benefici di cui alla legge 65/1987.

Art. 30: Le agevolazioni possono riguardare:

- a) l'adeguamento degli impianti esistenti alla vigente normativa in materia di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche;
 - b) il recupero funzionale e la straordinaria manutenzione degli impianti sportivi esistenti per migliorarne la fruizione e favorirne la gestione sotto il profilo tecnico-funzionale ed economico;
 - c) l'ampliamento ed il potenziamento di impianti sportivi o la realizzazione di nuovi impianti, soprattutto nelle aree della regione nelle quali si rileva maggiore carenza.
-

Spese ammissibili Art. 29: La Regione presta garanzie per i mutui contratti dai soggetti di cui

sopra. A tale scopo è istituito un apposito fondo di garanzia la cui gestione è effettuata con le modalità che saranno stabilite da uno specifico regolamento.

Art. 30: La Regione facilita l'accesso al credito sportivo da parte dei soggetti di cui sopra stipulando convenzioni con istituti di credito per la concessione di mutui agevolati e partecipando al contenimento degli oneri di ammortamento dei finanziamenti con propri contributi in conto interessi fino all'80% del relativo tasso d'interesse.

Procedure La Regione elabora i necessari programmi di intervento e formula i relativi bandi.

Data scadenza

Scadenza Nella fase di prima applicazione della presente legge le richieste per la concessione di mutui agevolati ai sensi dell'art. 30 vengono presentate alla provincia territorialmente competente entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR della convenzione prevista dallo stesso art. 30, comma 1 e della D.G.R. contenente i criteri di valutazione e le indicazioni relative alla documentazione da inoltrare.

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione Lazio

Riferimenti normativi L.R. 20 giugno 2002, n. 15 (B.U. 19/2002 - S.O. n. 5).

Modulistica

Riferimenti operativi: indirizzi utili